



## COMUNE DI USSASSAI

### PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 4</b>  Del 31/03/2017	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017</b>
-----------------------------------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **16,15** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	SI
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	NO
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	NO

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

**PREMESSO** che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno basato sulla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**DATO ATTO** che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili)  
Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l'abrogazione dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;

**TENUTO CONTO** che, quindi, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**VISTO** l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che nella determinazione delle tariffe della TARI il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

**VISTO** l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'articolo 8 del citato DPR n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 30/07/2015, ed in particolare la parte afferente alla TARI;

**CONSIDERATO** che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

**CONSIDERATO** che in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- la tariffa calcolata secondo il "metodo normalizzato" è di tipo binario in quanto suddivisa in parte fissa, determinata per la copertura delle componenti essenziali del costo del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie con l'applicazione, in entrambi i casi, dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999;
- per la determinazione della tariffa il Comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTA** la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 la quale stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...) In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il D.L. n.244 del 30/12/2016 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, che differisce al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2017 degli enti locali di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che il Consiglio deve approvare le tariffe in conformità alle risultanze del piano finanziario;

**VISTO** il Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, in conformità al quale sono state elaborate le tariffe TARI per lo stesso anno d'imposta;

**ESAMINATE** le tariffe riassunte nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che le tariffe sono state calcolate con l'applicazione dei coefficienti minimi previsti del D.P.R. 158/1999;

**RITENUTE** le tariffe, così come calcolate, congrue al fine di garantire la copertura dell'intero costo della gestione del servizio rifiuti stabilito nel Piano Finanziario,

**RITENUTO** di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato;

**RICHIAMATO** l'art. 13 comma 15 del D. Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine*

*previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n. 446/1997";*

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, l'obbligo di invio al ministero dell'economia e delle finanze delle delibere di approvazione di aliquote e tariffe e dei regolamenti riguardanti i tributi comunali è assolto con l'inserimento del loro testo nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013;

**VISTO**, inoltre, il comma 688 dell'art. 12 della Legge n. 147/2013 nel quale è stabilito che *“Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (...).”;*

**PRESO ATTO** che con Risoluzione n. 47/E del 24 aprile 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento della TARI, tramite F24;

**RITENUTO** pertanto di dover prevedere come modalità di pagamento esclusivamente l'F24;

**VALUTATO** più conveniente, in un periodo di continui tagli di finanziamenti ai Comuni, effettuare in proprio la stampa degli avvisi di pagamento e degli F24 per la TARI 2017, in considerazione anche della possibilità gestionale offerta dal software in uso all'ufficio tributi;

**RITENUTO** opportuno, considerando che il peso tributario per contribuente riferito alla sola TARI è considerevole, prevedere il pagamento in due rate, con possibilità di estinzione del debito in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata;

**RITENUTO** di dover definire le scadenze per la riscossione della TARI 2017 come segue:

N° rata	Scadenza versamento
1	31 agosto
2	30 novembre

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTI** i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** i risultati della votazione: presenti e votanti 8-voti a favore 8;

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2017, contenute nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che con tali tariffe si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario TARI per l'anno 2017;

**DI DARE ATTO** che le tariffe e le riduzioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

**DI DARE ATTO** che le tariffe sono state calcolate con l'applicazione dei coefficienti minimi previsti del D.P.R. 158/1999;

**DI DARE ATTO** che:

- alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di appartenenza nella misura del 5%.
- per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto nel regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella parte riguardante la componente TARI;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2013, l'obbligo di invio al ministero dell'economia e delle finanze delle delibere di approvazione di aliquote e tariffe e dei regolamenti riguardanti i tributi comunali è assolto con l'inserimento del loro testo nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;

**DI FISSARE**, per l'anno 2017, in due il numero della rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), come da seguente prospetto:

N° rata	Scadenza versamento
1	31 agosto
2	30 novembre

**DI PREVEDERE** come data per il pagamento del debito in unica soluzione, quella corrispondente alla scadenza della prima rata;

**DI DARE ATTO** che ai contribuenti verranno inviati i modelli di pagamento F24 precompilati;

**DI DARE ATTO** che gli avvisi di pagamento con i relativi F24 verranno stampati e spediti direttamente dall'ufficio tributi;

**DI STABILIRE** che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL PRESIDENTE  
Deplano Gian Basilio

[illegible][illegible]

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	<b>05/04/2017</b>	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

[illegible]

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

[illegible]